



(ALL. 12)

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società
SEDE CENTRALE
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

RACCOMANDATE A/R

Roma, 23 febbraio 2012

Gent.mi Sigg.ri

E.N.S.

Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi - onlus -

RM/2012/0001700/PROTGEN/P
Cl.: 24/02/2012



Augusto Bruni
Gabriele Illuminati
Lodovico Boccatonda
Gabriele Sciarroni Marconi
Denis Mangiola
Adriano De Angelis
c/o Avv. Gaia Sangermani
[REDACTED]
[REDACTED]

Spett.le
ENS - Sezione Provinciale di Ascoli
Piceno

e p.c.
Spett.le
ENS – Sede Centrale
SEDE

**Oggetto: Ricorso ex art. 14 del Regolamento ENS
Comunicazione provvedimento.**

Gentilissimi Sigg.ri,

Vi comunichiamo che il Collegio dei Probiviri, riunitosi in data 23 febbraio 2012, esaminato il ricorso in oggetto, ha deliberato come da allegato provvedimento

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Avv. Silvia Maria Specchio



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri

Composto da:

Avv. Silvia Maria Specchio (Presidente)

Avv. Massimiliano Macale (componente effettivo)

Avv. Annarita Graziano (componente supplente)

nella seduta del 23 febbraio 2012, in ordine al ricorso *ex art. 14* del Regolamento ENS, proposto dai Sigg.ri. Augusto Bruni, Gabriele Illuminati, Lodovico Bocatonda, Gabriele Sciaroni Marconi, Denis Mangiola e Adriano De Angelis, ha deliberato quanto segue.

Con ricorso pervenuto alla Segreteria della Sede Centrale dell'ENS in data 28 dicembre 2011, i Sigg.ri A [REDACTED], B [REDACTED], C [REDACTED], I [REDACTED], L [REDACTED], B [REDACTED], G [REDACTED], S [REDACTED], M [REDACTED], D [REDACTED], M [REDACTED] e A [REDACTED], D [REDACTED] chiedevano al Collegio dei Probiviri di ordinarsi al Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno la revoca del provvedimento di decadenza dalla qualità di socio dal medesimo comminato ai ricorrenti in data 6 dicembre 2011.

A sostegno della superiore domanda i ricorrenti deducevano:

- in via preliminare, che il provvedimento in parola non poteva essere assunto dal Consiglio Provinciale bensì adottato dal Collegio dei Probiviri soltanto all'esito di un eventualmente procedimento disciplinare, condotto con le garanzie del contraddittorio da esso previste, giusta disposto degli artt. 11, 12 14 e 27 dello Statuto Ens e del relativo Regolamento.
- nel merito, l'insussistenza della concorrenzialità tra l'attività svolta dall'ENS e quella svolta dalla Sorda Picena, associazione nella quale i ricorrenti ricoprivano la carica di Consiglieri.

In ordine all'eccezione di natura preliminare dedotta dai ricorrenti, il Collegio dei Probiviri, osserva quanto segue.

Il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ritiene sussistere la competenza dell'Organo provinciale in ordine al provvedimento di decadenza adottato in quanto, all'esito del procedimento ermeneutico condotto sulle norme richiamate nel ricorso, è emerso chiaramente che i soci che ricoprono cariche in enti che svolgono attività concorrente con quella dell'ENS, come risulta essere quella svolta dalla Sorda Picena, come appresso meglio sarà chiarito, non possono rivestire la qualità di socio nell'Ens stessa, senza che al riguardo vi sia alcuna discrezionalità in ordine alle sorti del socio che si trovi in tali condizioni (art. 11 Reg. ENS).

Al riguardo, in ordine alla perdita della qualità di socio, il medesimo articolo 11 del Regolamento prevede che essa possa conseguire alla morte, al recesso, alla morosità nonché all'espulsione dell'associato.

Salvo il caso previsto al punto n. 1 della richiamata norma (morte del socio), l'art. 11 attribuisce espressamente e inequivocabilmente la competenza esclusiva per la declaratoria della decadenza dalla qualità, al Consiglio Provinciale ENS presso il quale

il socio risultava iscritto, ossia la competenza della Sezione Provinciale a dichiarare la decadenza in tutti quei casi residui disciplinati, ivi inclusa l'ipotesi di espulsione conseguente allo svolgimento di attività concorrenziale con quella dell'ENS, quale risulta essere quella espletata dai ricorrenti presso la Sorda Picena.

Consegue che l'ipotesi interpretativa proposta dai ricorrenti, ancorchè approfonditamente articolata, non può essere condivisa.

Ciò posto, passando all'esame del merito della questione sottoposta dai ricorrenti al Collegio si osserva quanto segue.

Dalla documentazione esaminata emerge chiaramente che l'Associazione Sorda Picena ha svolto attività concorrente all'ENS realizzando negli anni 2010-2011 ben due edizioni di "Parlare con le mani" – corso di avvicinamento alla lingua dei segni italiana, e per tale ragione, ha richiesto e ottenuto addirittura finanziamenti pubblici

Al riguardo risulta che i ricorrenti abbiano contribuito all'organizzazione dei predetti corsi senza neanche chiedere la necessaria preventiva autorizzazione alla sede centrale come previsto espressamente dal regolamento ENS in ordine ai corsi LIS.

Da quanto sopra emerge chiaramente che la finalità, nel caso specifico, perseguita dalla Sorda Picena, si poneva in aperta concorrenza con le finalità istituzionali dell'ENS, ragione per la quale il ricorso dei Sigg.ri A [redacted] B [redacted], G [redacted] I [redacted], L [redacted] B [redacted], C [redacted] S [redacted] M [redacted] D [redacted] M [redacted] e A [redacted] D [redacted], deve essere rigettato anche nel merito.

PTM

Il Collegio dei Probiviri, rigetta il ricorso e conferma il provvedimento di decadenza assunto dalla Sezione Provinciale ENS di Ascoli Piceno in data 6 dicembre 2011 nei confronti dei Sigg.ri A [redacted] B [redacted], G [redacted] I [redacted] L [redacted] B [redacted], G [redacted] e S [redacted] M [redacted] D [redacted] M [redacted] e A [redacted] D [redacted]

Roma, 23 febbraio 2012.

Avv. Silvia Maria Specchio

Avv. Massimiliano Macale

Avv. Annarita Graziano